

**AL COMUNE di CAVALESE**

Ufficio Attività Economiche

Via S. Sebastiano, 7

**DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ PER GESTIONE SETTORE SEPARATO - ART. 12 L.P. 9/2000**

- Visti l'art. 9, n. 7, l'art. 16 e l'art. 20 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 "Testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";
- visto il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente esercizi pubblici e spettacoli pubblici";
- vista la L.P. 14 luglio 2000, n. 9 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n.12 in materia di personale";
- visto il "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 luglio 2000, n.9" emanato con D.P.G.P. 21-72/Leg. di data 14 giugno 2001;
- visto il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "T.U.L.P.S." e visto il relativo regolamento di esecuzione;
- viste le delibere della Giunta Provinciale n. 1799 e 1800 di data 13 luglio 2001;
- visto il D.P.G.P. n. 189 di data 12 luglio 2001;
- visto il Decreto Legislativo 28 dicembre 2000 n. 443;
- consapevole delle responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci;

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

quale titolare di ditta individuale/legale rappresentante/delegato della società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

residente/con sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nazionalità \_\_\_\_\_

**quale affidatario del settore separato** \_\_\_\_\_ di cui alla licenza n. \_\_\_\_\_

di data \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_

relativa all'esercizio \_\_\_\_\_,

**denuncia d'inizio dell'attività**

**A) di somministrazione di alimenti e bevande riservata agli alloggiati;**

**B) di un pubblico esercizio di somministrazione di:**

**tipologia a)** con sottotipologia:

- 1. pasti tradizionali;
- 2. pasti veloci;
- 3. pizze,

**tipologia b)** con sottotipologia:

- 1. bevande alcoliche e analcoliche;
- 2. solo bevande analcoliche,

**tipologia c)** con somministrazione effettuata congiuntamente all'attività avente carattere prevalentemente di \_\_\_\_\_ e con sottotipologia

- a) pasti tradizionali;
- b) pasti veloci;
- c) pizze;
- d) bevande alcoliche e analcoliche;
- e) solo bevande analcoliche,

- ubicazione: \_\_\_\_\_;
- insegna: \_\_\_\_\_;
- classificazione: n. \_\_\_\_\_ stelle;
- scadenza della convenzione \_\_\_\_\_ alla cui data la presente denuncia di inizio attività è da considerarsi decaduta;
- periodo di apertura \_\_\_\_\_;
- orari \_\_\_\_\_;
- riposo settimanale \_\_\_\_\_;
- superficie complessiva \_\_\_\_\_;
- superficie destinata alla somministrazione \_\_\_\_\_.

**Dichiara a tal fine:**

- Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, 6° comma, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59):
  - di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano: nome Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_;
  - Di aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti: nome Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_;
  - Di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:
    - dipendente qualificato** addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
    - coadiutore familiare**, in quanto coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
    - titolare o socio lavoratore** (socio attivo: socio di snc, socio accomandatario, legale rappresentante di società di capitale), presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
**estremi di iscrizione INPS (codice azienda e cod. CIN)** \_\_\_\_\_;
  - Di essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 1 della L. 11.06.1971 n. 426 (disciplina del commercio) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, ovvero aver superato con esito positivo l'apposito esame presso \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (in alternativa è possibile presentare il certificato della C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia), dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "T.U.L.P.S." e dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
- che i locali non hanno subito modifiche rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;
- di condurre direttamente in qualità di titolare o di preposto i seguenti esercizi (indicare numero e ubicazione) \_\_\_\_\_ e di essere a conoscenza che la normativa consente di condurre personalmente al massimo due esercizi situati nello stesso comune o in comuni confinanti e che oltre tale limite è necessario nominare un preposto;
- di aver preso conoscenza del provvedimento di classificazione e dei relativi requisiti;
- che la convenzione è conforme ai requisiti previsti dall'art. 12 comma 4 della Legge e che i relativi estremi sono i seguenti (citare anche quelli della registrazione) \_\_\_\_\_

(è fatta salva la possibilità di presentare in alternativa copia della convenzione stessa munita degli estremi di registrazione);

Il sottoscritto è consapevole che questa "autorizzazione" consente, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore (ed in particolare da quelle in materia di sicurezza, igiene e inquinamento acustico), le seguenti ulteriori attività:

- l'installazione di apparecchi radiotelevisivi e mangianastri;
- l'installazione di juke-box,
- l'installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi complessivi. (NB! L'installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui all'art. 110 comma 5 del T.U.L.P.S. è comunque subordinata al nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria, previsto dall'art. 86, co. 3 del TULPS, introdotto dall'art. 37 della legge 388/2000 L'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 18.06.1931. n. 773 – apparecchi e congegni che distribuiscono vincite in denaro – è soggetta ai limiti numerici di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze dd. 27.10.2003).
- l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari, anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela autorizzata accede normalmente, purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;
- la pratica dei giochi leciti, con il solo onere dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Sindaco. Tale tabella contiene anche alcune prescrizioni che l'esercente deve rispettare al fine di non incorrere nelle relative sanzioni;
- la vendita per asporto dei prodotti che si è autorizzati a somministrare. (non si applica agli esercizi alberghieri senza somministrazione aperta al pubblico).

Si comunica la conduzione a mezzo del **preposto** signor \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, **in possesso dei requisiti professionali indicati dall'art. 71, 6°**

**comma, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59 – come da dichiarazione allegata.**

che firma per accettazione .....

**E' consapevole delle conseguenze penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Data

\_\_\_\_\_

Firma del denunciante

\_\_\_\_\_

Firma del titolare dell'esercizio

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto oppure spedita per fax, posta o tramite incaricato unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

**COMUNE DI CAVALESE**

Si dichiara che la firma del Sig. \_\_\_\_\_  
della cui identità mi sono accertato, è stata apposta in mia presenza.

Cavalese \_\_\_\_\_

Il funzionario incaricato

Allegati:

- originale dell'autorizzazione per la necessaria annotazione;
- nel caso di nomina del preposto, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dello stesso di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 (in alternativa è possibile presentare il certificato della C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia), dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "T.U.L.P.S." e dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;

D.P.R. 28.12.2000 N. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa"  
Art. 76 "Norme Penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi peristi dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

---

R.D. 178 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione:

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

---

Art. 71 DLgs. 59/2010

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi di delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

In relazione all'accettazione dell'incarico di preposto per la conduzione dell'esercizio \_\_\_\_\_ (specificare attività e insegna) di cui alla denuncia di inizio attività per gestione settore separato (art. 12 L.P. 9/2000)

**Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000**

### DICHIARA

- 1) Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, 6° comma, del D.Lgs. 26.03.2010, n. 59):
- di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano:  
nome Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_;
  - Di aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:  
nome Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_;
  - Di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di:
    - dipendente qualificato** addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
    - coadiutore familiare**, in quanto coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
    - titolare o socio lavoratore** (socio attivo: socio di snc, socio accomandatario, legale rappresentante di società di capitale), presso l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, per i periodi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
  - estremi di iscrizione INPS (codice azienda e cod. CIN)** \_\_\_\_\_;
  - Di essere stato iscritto nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 1 della L. 11.06.1971 n. 426 (disciplina del commercio) per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_, ovvero aver superato con esito positivo l'apposito esame presso \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.
- 2) di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (in alternativa è possibile presentare il certificato della C.C.I.A.A con la dicitura antimafia);
- 3) di non rientrare nei motivi ostativi di cui all'art. 11 e se esercizio alberghiero anche all'art. 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
- 4) di condurre già direttamente i seguenti esercizi in qualità di titolare o preposto:
- 5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma del dichiarante) (1)

Visto: Il Pubblico ufficiale ricevente \*

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta, tramite incaricato oppure via fax.

\* **Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi. Allegati:**

fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presente del funzionario

#### Art. 76 "Norme Penali"

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi peristi dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

---

R.D. 178 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

#### Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione:

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

#### Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

---

#### Art. 71 DLgs. 59/2010

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicata, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi di delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Cod. Fisc. – P.IVA: \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_

- socio per le Società in nome collettivo;
- socio accomandatario per le Società in accomandita semplice;
- membro del Consiglio di Amministrazione per le Società di capitali;

con sede in \_\_\_\_\_ Via/Fraz. \_\_\_\_\_

C.Fisc. – P.IVA: \_\_\_\_\_;

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero

### d i c h i a r a

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia";
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 e se esercizio alberghiero anche all'art. 92 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.P.S. e dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

\_\_\_\_\_  
(data)

\_\_\_\_\_  
(1)  
(firma del dichiarante)

Visto: Il Pubblico ufficiale ricevente \*

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, a mezzo posta, tramite incaricato oppure via fax.

**\* Dipendente addetto a ricevere la documentazione, quando la dichiarazione gli sia sottoscritta dinanzi.**

#### **Allegati:**

- fotocopia documento di identità in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presente del funzionario

#### Art. 76 “Norme Penali”

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi peristi dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad un falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2 (chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

---

#### R.D. 178 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

#### Art. 11

Salvo le condizioni particolari stabilite dalla Legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione:

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quanto sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

#### Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

---

#### Art. 71 DLgs. 59/2010

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, un pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicata, un condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi di delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

**COMUNICAZIONE ORARI DI APERTURA E GIORNATA DI RIPOSO E PERIODI DI APERTURA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, quale titolare dell'omonima ditta individuale/legale rappresentante della soc. \_\_\_\_\_, titolare del pubblico esercizio (indicare attività ed insegna) \_\_\_\_\_ Cavalese, Via/Piazza \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

A) I seguenti periodi di apertura (di minimo 60 gg.):  **APERTURA ANNUALE**  **DAL** \_\_\_\_\_ **AL** \_\_\_\_\_

B) Il giorno di chiusura: \_\_\_\_\_

C) I seguenti orari:

**SOMMINISTRAZIONE DI PASTI TRADIZIONALI (a1)**

GG.	PERIODI: DAL _____ AL _____				PERIODI: DAL _____ AL _____			
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lun.								
Mar.								
Mer.								
Giov.								
Ven.								
Sab.								
Dom.								

**SOMMINISTRAZIONE DI PASTI VELOCI (a2)**

GG.	PERIODI: DAL _____ AL _____				PERIODI: DAL _____ AL _____			
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
L.								
Ma.								
Me.								
G.								
V.								
S.								
D.								

**SOMMINISTRAZIONE DI PIZZE (a3)**

GG.	PERIODI: DAL _____ AL _____				PERIODI: DAL _____ AL _____			
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lun.								
Mar.								
Mer.								
Giov.								
Ven.								
Sab.								
Dom.								

**SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE (b1 e b2)**

GG.	PERIODI: DAL _____ AL _____				PERIODI: DAL _____ AL _____			
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
L.								
Ma.								
Me.								
G.								
V.								
S.								
D.								

**SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E/O BEVANDE EFFETTUATA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA' DI SPETTACOLO/TRATTENIMENTO (c)**

GG.	PERIODI: DAL _____ AL _____				PERIODI: DAL _____ AL _____			
	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lun.								
Mar.								
Mer.								
Giov.								
Ven.								
Sab.								
Dom.								

IL TITOLARE

Cavalese, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Art. 19 Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (*estratto*)

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

*Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14/6/2001 n. 21-72/Leg.*

Art. 18 Orari (*estratto*)

1. L'orario di attività è stabilito, come segue:
  - a) *esercizi per la somministrazione di pasti* (ristoranti, pasti veloci, pizzerie):  
l'apertura non può avvenire prima delle ore 7.00 e la chiusura non può avvenire dopo le ore 3.00;
  - b) *esercizio per la somministrazione di bevande* (bar):  
l'apertura non può avvenire prima delle ore 6.00 e la chiusura non può avvenire dopo le ore 2.00;
  - c) *esercizi nei quali la somministrazione di pasti o bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago*:  
l'apertura non può avvenire prima delle ore 8.00 e la chiusura non può avvenire dopo le ore 4.00, fermo restando che la somministrazione può essere effettuata solo congiuntamente all'attività di spettacolo e trattenimento e durante l'orario delle stesse.
2. Gli esercenti di cui alle lett. a) e b) devono garantire l'apertura, nell'ambito delle rispettive fasce, per almeno 6 ore giornaliere (4 ore per gli esercizi di somministrazione di pasti veloci) non frazionabili in più di due periodi. Nell'ambito delle fasce è inoltre prevista, a facoltà dell'esercente, e senza necessità di alcuna comunicazione, la possibilità, per ogni periodo di apertura giornaliera, di anticipare l'apertura di 1 ora e posticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore rispetto l'orario prescelto.
4. ... Una copia della comunicazione di scelta dell'orario viene restituita all'esercente con annotata la ricevuta del Comune e deve essere conservata unitamente all'autorizzazione ai fini di eventuali controlli...
8. L'accesso del pubblico è consentito fino all'ora prevista per la chiusura. Lo sgombero del locale deve essere effettuato:
  - nella mezz'ora successiva all'orario di chiusura, durante la quale non è consentito somministrare, per gli esercizi di cui alle lett. b) e c);
  - nell'ora successiva all'orario di chiusura, durante la quale è possibile completare la somministrazione dei pasti già iniziati, per gli esercizi di cui alla lett. a).

Art. 26 Obblighi di esposizione (*estratto*)

7. La facoltà prevista dall'art. 18, comma 2, deve essere pubblicizzata accanto al cartello indicante l'orario di apertura.